


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



PROCEDURA INTERNA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

Approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta Consigliare del
16/01/2024

1. Ratio e finalità

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di *whistleblowing* (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

Con la presente procedura l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio ("Ordine") si conforma alla normativa citata; in particolare, in conformità alla normativa, l'Ordine:

- attiva e mantiene operative misure idonee a tutela della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione;
- osserva il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- gestisce un canale di segnalazione interna secondo i principi richiamati dalla normativa.

La presente procedura costituisce atto organizzativo interno ed è misura di prevenzione della corruzione, che integra la programmazione triennale anticorruzione e trasparenza di tempo in tempo adottata.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'Ordine o per conto dell'Ordine.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'Ordine.

Possono procedere alla segnalazione e beneficiare delle tutele disposte dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura i seguenti soggetti:

- i dipendenti dell'Ordine;
- i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene:

- quando il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo il termine del rapporto con l'Ordine e laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

3. Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non sono oggetto della presente procedura e pertanto non daranno luogo a misure di protezione, le segnalazioni relative:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali 3 che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

4. Modalità di segnalazione mediante piattaforma interna

La segnalazione interna viene svolta sulla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page dell'Ordine al link <https://ordineingegnerisondrio.whistleblowing.it/> e può essere svolta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. Il segnalante svolge la segnalazione mediante un questionario guidato e dopo aver compilato la segnalazione e averla inviata, riceve un codice numerico di 16 cifre identificativo della segnalazione; il codice è necessario per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare le risposte ricevute, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione. I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

5. Modalità di segnalazione orale

L'Ordine non gestisce le segnalazioni interne svolte in forma orale in quanto modalità ritenuta di difficile configurazione rispetto all'organizzazione dell'ente e pertanto non sostenibile.

6. Canale di segnalazione esterno – piattaforma di ANAC

La segnalazione può essere svolta anche mediante l'utilizzo di un canale diverso da quello interno e in particolare attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme alla normativa;
- b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il RPCT è il soggetto preposto a gestire le segnalazioni ricevute mediante la piattaforma. Il RPCT, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento e, entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, o in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine

di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione.

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza. Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante.

In particolare, il RPCT

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione
- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine:
 - se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite;
 - se attiene al contesto lavorativo;
 - se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Nel caso la segnalazione risulti fondata, considerata la natura della violazione segnalata, il RPCT procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio, per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine;

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente. Il RPCT riporta -in forma anonima- le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

8. Riservatezza e anonimato

L'Ordine è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra personamenzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. L'Ordine può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

9. La gestione dei dati personali

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e best practice.

L'Ordine:

- adotta e rende una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblowing pubblicata all'interno del sito web istituzionale.
- svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA) rispetto all'attività di gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 23/2024

10. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre personamenzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione, minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

11. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

12. Responsabilità del segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'Ordine può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

13. Divulgazione e pubblicità

Copia della presente procedura è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali; copia della presente procedura è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.